



Ministero della Giustizia: passi da canguro per l'onorario del consulente tecnico.

di Nicola Ianniello*

La circolare del Ministero della Giustizia in data 24.1.2006, a firma del Direttore Generale Dott. Francesco Mele, sul quesito in ordine alla prenotazione a debito e all'eventuale recupero degli onorari del c.t.u., ha concluso che “il sistema vigente non consente di versare ‘direttamente’ le somme a terzi, poiché il concessionario riscuote mediante codici tributo che appartengono esclusivamente ad enti o amministrazioni pubbliche. Pertanto, non esistendo una procedura disciplinata ex lege, l'unica soluzione prospettabile è quella di riscuotere mediante il codice 738T, relativo alle spese anticipate, e, successivamente al recupero, effettuare il pagamento al consulente mediante il registro delle spese pagate”.

Si è a tal uopo argomentato che, riferendosi l'articolo 131 terzo comma del d.p.r. n. 115/02 alla circostanza che non sia ‘possibile la ripetizione’ degli onorari, la domanda di prenotazione deve essere necessariamente corredata da quegli elementi che giustifichino la ‘infruttuosità della richiesta’ di pagamento dell'onorario, dal che è derivata la diffusa interpretazione da parte degli uffici giudiziari che il consulente, sia d'ufficio che per nomina di parte, esperito inutilmente il tentativo di recupero, abbia diritto alla liquidazione anche del proprio onorario a carico dello Stato: ciò trova conforto, secondo gli stessi uffici giudiziari, nelle pronunce medio tempore intervenute del Giudice delle Leggi secondo cui gli onorari del consulente gravano o sui soggetti indicati dall'art. 131 del d.p.r. n. 115/02 ovvero, laddove sia impossibile ripeterli da costoro, sulle casse dello Stato previa richiesta di prenotazione a debito e successiva liquidazione a carico appunto dell'erario.

Tale interpretazione, certamente più incline a rendere meno tortuoso il procedimento di recupero degli onorari da parte del consulente, viene oggi smentita dalla circolare del Ministero della Giustizia in data 8.6.2016, a firma del Direttore Generale Dott. Michele Forziati, laddove (in risposta ai quesiti degli uffici giudiziari tra i quali

quello della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro diretta dal dott. Walter Gaetano Caglioti affezionato sostenitore di questa associazione), viene evidenziato il tenore letterale della norma di riferimento (art. 131 terzo comma d.p.r. n. 115/02) e una interpretazione più rigida delle pronunce della Corte Costituzionale (ordd. nn. 12/2013 e 88/2013), dal che non si ravviserebbe “un automatismo tra la prenotazione a debito e la liquidazione, che è (e,dunque, rimane) meramente eventuale, essendo normativamente condizionata all’effettivo recupero della somma prenotata a debito da parte dell’ufficio giudiziario”.

Il premio di consolazione per i consulenti è rappresentato dalla trasmissione della circolare al Capo di Gabinetto del Ministro di Giustizia al fine di esaminare la possibilità di promuovere una modifica normativa nel senso più favorevole agli interessi dei consulenti.

(Il testo delle circolari si trovano sul sito www.anvag.it)

(Avv Nicola Ianniello presidente dell’A.N.V.A.G. Associazione Nazionale Volontari Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti-07/16)